



**U.O.C. CRAV**

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 60 D.Lgs.  
50/2016 e s.m.i., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
CONTROLLO DELL'ACCESSO AI VARCHI DELLE  
AMMINISTRAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE  
DEL VENETO PER 12 MESI NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA  
SANITARIA DA COVID-19**

**DISCIPLINARE DI GARA**

## INDICE

1. PREMESSE .....	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	5
2.1 DOCUMENTI DI GARA .....	5
2.2 CHIARIMENTI.....	5
2.3 COMUNICAZIONI.....	6
3. OGGETTO DELL'APPALTO SUDDIVISIONE IN LOTTI E IMPORTO .....	7
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI .....	9
4.1 DURATA.....	9
4.2 OPZIONI E RINNOVI .....	9
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	9
6. REQUISITI GENERALI.....	10
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA .....	11
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ.....	11
7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA .....	11
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE .....	11
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	12
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	12
8. AVVALIMENTO .....	13
9. SUBAPPALTO .....	14
10. GARANZIA PROVVISORIA .....	14
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC .....	18
12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA .....	20
12.1 CONTENUTO DELLA BUSTA 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	24
12.2 CONTENUTO DELLA BUSTA 2 – OFFERTA TECNICA .....	34
12.3 CONTENUTO DELLA BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA.....	35
12.4 STEP 4 - FIRMA DIGITALE DEI PREZZI OFFERTI.....	38
12.5 STEP 5 - RIEPILOGO ED INVIO DELL'OFFERTA.....	39
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	39
14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	40
15. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA – APERTURA DELLA BUSTA 1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	46
16. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	47

17. APERTURA DELLE BUSTE 2 E 3 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	49
18. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....	50
19. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .....	51
20. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.....	53
21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	53
22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	53
23. NORME E CONDIZIONI FINALI.....	54

## 1. PREMESSE

La Regione del Veneto con le “Linee di indirizzo regionali per la riapertura delle attività sanitarie – Fase 2 Covid-19” del 28.04.2020 e le “Linee di indirizzo regionali per la riapertura delle attività Sanitarie - La gestione degli accessi in ospedale” del 9.05.2020 ha definito le modalità generali di accesso alle strutture ospedaliere/sanitarie.

Azienda Zero, pertanto, con deliberazione n. 237 del 25/01/2021, ha indetto gara per l’affidamento di un servizio di controllo dell’accesso ai varchi delle Aziende ULSS delle Aziende Ospedaliere e dell’Istituto Oncologico Veneto (I.O.V.) del Servizio Sanitario Regionale del Veneto (c.d. Amministrazioni)

La gara è articolata in 12 lotti e l’aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata, per ciascun lotto, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici.

Il luogo di svolgimento del servizio è la Regione del Veneto (codice NUTS ITH3)

**Numero Gara: 8025100**

**Il Responsabile del procedimento**, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Sandra Zuzzi, Direttore della U.O.C. CRAV.

La gara sarà espletata dalla U.O.C. CRAV di Azienda Zero, in ragione delle funzioni alla stessa attribuite con Legge Regionale 25.10.2016, n. 19 e successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 1940 del 27.11.2017.

Azienda Zero espletterà ogni fase della procedura in oggetto, sino all'aggiudicazione efficace, demandando poi la stipula dei relativi contratti di appalto ai singoli Enti aderenti alla presente iniziativa di acquisto centralizzato. Con l'aggiudicatario di ciascun lotto della presente gara ciascuna Amministrazione provvederà alla stipula di apposito contratto di appalto, che seguirà le condizioni di cui al presente Disciplinare, al Capitolato Speciale ed ai restanti atti di gara.

Restano di esclusiva competenza di Azienda Zero le seguenti attività e i connessi adempimenti:

- espletamento della procedura di gara;
- gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara.

Resta di esclusiva competenza di ciascuna singola Amministrazione la gestione dell'esecuzione contrattuale e, in particolare, delle seguenti attività:

- nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31, comma 1 del Codice per la quota parte di attività di propria competenza;
- nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell'art. 101 del

Codice;

- richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo e, ove previsto, della polizza assicurativa;
- autorizzazione o diniego del subappalto;
- stipula del contratto di appalto;
- recesso o risoluzione del contratto di appalto;
- emissione dei buoni d'ordine;
- ricevimento delle fatture, verifica di conformità, liquidazione e corresponsione dei corrispettivi;
- applicazione delle penali;
- gestione dell'eventuale contenzioso relativo a tutti i punti sopra citati;
- ogni altra attività attinente alla stipula e all'esecuzione del contratto

\* \* \*

La procedura si svolgerà attraverso l'utilizzo di un sistema telematico di proprietà di ARIA S.p.A. (di seguito ARIA), già ARCA S.p.A., soggetto aggregatore della Regione Lombardia, denominato "Sintel" (di seguito per brevità anche solo "*Sistema*" e/o "*Sintel*"), - accedendo al link: <http://www.Sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/SintelSearch.xhtml> - mediante il quale saranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Le modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel sono contenute nel **documento Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel**, il cui ultimo aggiornamento è reperibile al seguente link

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>, all'interno della sezione Guide e manuali per le imprese, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura.

La documentazione ufficiale di gara è disponibile all'interno di Sintel nonché pubblicata in forma ufficiale sul profilo del committente nel percorso <https://www.azero.veneto.it/bandi-di-gara-fornitori> all'interno della sotto sezione dedicata alla presente procedura di gara.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del D.Lgs. 82/2005, disponibile sul sito <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/software-verifica>.

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

**La documentazione di gara comprende:**

1. Bando di gara
2. Disciplinare di gara e relativi allegati:
  - Capitolato Speciale
  - DGUE
  - Dichiarazione integrativa al DGUE
  - Dichiarazione dati anagrafici
  - Modello offerta tecnica
  - Modello di offerta economica
  - Modello giustificazioni offerta economica
  - Informativa privacy

### 2.2 CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti circa il contenuto del presente Disciplinare e degli altri documenti di gara devono essere trasmesse per iscritto dai concorrenti per mezzo della funzione “*Comunicazioni della procedura*” presente sulla piattaforma Sintel, **almeno 4 giorni lavorativi prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

In tal senso farà fede la data di ricezione della comunicazione a Sintel.

Le richieste dovranno riportare l'oggetto della gara, seguito dalla dicitura “*Richiesta chiarimenti*”.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite **almeno 2 giorni lavorativi prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sotto sezione dedicata alla procedura di gara e sulla citata piattaforma Sintel.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

**Si precisa che verranno considerati validi, per cui verrà data risposta, unicamente ai chiarimenti ricevuti tramite il predetto canale presente su Sintel, “Comunicazioni della procedura”.**

In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, Azienda Zero non potrà essere ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi.

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, o nel caso in cui l'operatore economico non sia legalmente tenuto ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata, Azienda Zero si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo tramite posta elettronica ordinaria.

Eventuali rettifiche, informazioni supplementari e modifiche al bando di gara e/o ai restanti documenti della procedura, nonché differimento dei termini saranno pubblicati nei termini e secondo le modalità previste per legge.

È onere dei concorrenti visitare la piattaforma Sintel prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative.

### **2.3 COMUNICAZIONI**

In generale tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli offerenti avverranno, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a mezzo di strumenti elettronici.

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, ivi comprese le comunicazioni di aggiudicazione e le ammissioni ed esclusioni, avvengono esclusivamente attraverso Posta Elettronica Certificata all'indirizzo dichiarato nella fase di Registrazione al Sistema. Le comunicazioni suddette avverranno tramite la piattaforma Sintel e avranno pieno valore legale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei confronti del concorrente.

I concorrenti potranno estrarre i documenti di gara direttamente dalla piattaforma Sintel.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo del sistema, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante. Diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO SUDDIVISIONE IN LOTTI E IMPORTO

L'appalto ha per oggetto il **Servizio di controllo dell'accesso ai varchi delle strutture delle aziende sanitarie nell'ambito dell'emergenza sanitaria da covid-19** il cui dettaglio e le cui caratteristiche sono indicate nel **“Capitolato Speciale”**, **Allegato B1** al presente Disciplinare, parte integrante e sostanziale della documentazione di gara, suddiviso in 12 lotti funzionali, suddivisi in base alle Amministrazioni presso cui dovrà essere svolto il servizio, come di seguito riportato:

Numero lotto	Amministrazione
1	Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti
2	Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana
3	Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima
4	Azienda U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale
5	Azienda U.L.S.S. n. 5 Polesana
6	Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea
7	Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana
8	Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica
9	Azienda U.L.S.S. n. 9 Scaligera
10	Azienda Ospedale-Università Padova
11	Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
12	I.O.V. Istituto Oncologico Veneto

L'importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge ed include gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che sono stati stimati in € 0,00.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari al 90 % dell'importo del contratto, pari ad € 14.613.963,30.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore economico massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 21.109.058,10 di cui € **16.237.737,00** per servizi principali (**importo a base d'asta**) e € 4.871.321,10 per servizi opzionali al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze (stimati in € 0,00 ) così composto:

**Lotto 1:**

€ 1.528.237,10, IVA esclusa (di cui € 1.175.567,00 per servizi principali e € 352.670,10 per servizi opzionali)

**Lotto 2:**

€ 2.594.186,40, IVA esclusa (di cui € 1.995.528,00 per servizi principali e € 598.658,40 per servizi opzionali)

**Lotto 3:**

€ 3.162.819,40 IVA esclusa (di cui € 2.432.938,00 per servizi principali e € 729.881,40 per servizi opzionali)

**Lotto 4:**

€ 1.025.793,60 IVA esclusa (di cui € 789.072,00 per servizi principali e € 236.721.60 per servizi opzionali)

**Lotto 5:**

€ 885.237,60 IVA esclusa (di cui € 680.952,00 per servizi principali e € 204.285,60 per servizi opzionali)

**Lotto 6:**

€ 2.969.179,20 IVA esclusa (di cui € 2.283.984,00 per servizi principali e € 685.195,20 per servizi opzionali)

**Lotto 7:**

€ 913.348,80 IVA esclusa (di cui € 702.576,00 per servizi principali e € 210.772,80 per servizi opzionali)

**Lotto 8:**

€ 1.630.980,00 IVA esclusa (di cui € 1.254.600,00 per servizi principali e € 376.380,00 per servizi opzionali)

**Lotto 9:**

€ 2.047.874,40 IVA esclusa (di cui € 1.575.288,00 per servizi principali e € 472.586,40 per servizi opzionali)

**Lotto 10: PD**

€ 2.334.820,80 IVA esclusa (di cui € 1.796.016,00 per servizi principali e € 538.804,80 per

servizi opzionali)

**Lotto 11: VR**

€ 1.544.524,80 IVA esclusa (di cui € 1.188.096,00 per servizi principali e € 356.428,80 per

**Lotto 12:**

€ 472.056,00 IVA esclusa (di cui € 363.120,00 per servizi principali e € 108.936,00 per servizi opzionali)

#### **4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

##### **4.1 DURATA**

La durata dell'appalto è di 12 mesi, fatta salva in ogni caso la facoltà di esercizio di eventuali opzioni di rinnovo o proroga di seguito previste.

##### **4.2 OPZIONI E RINNOVI**

La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà di imporre all'appaltatore, qualora si renda necessario in corso di esecuzione, un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del 30 % dell'importo del contratto. L'appaltatore sarà tenuto ad eseguire le prestazioni alle medesime condizioni previste nel contratto originario e non potrà far valere il proprio diritto alla risoluzione del contratto.

#### **5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono **esclusi** dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge n. 190/2012.

Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, salvo il caso in cui l'operatore economico abbia ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti negli articoli seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non richiesti

### 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

#### **Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi**

Il concorrente deve **aver eseguito, nel triennio dal 1.01.2017 al 31.12.2019 servizi analoghi** a quello **oggetto di gara** per un importo complessivo minimo pari all'importo del lotto per il quale concorre, Iva esclusa.

Nel caso di inizio attività nel corso del triennio, l'importo sarà ridotto proporzionalmente.

Ai fini della partecipazione, ciascun concorrente dovrà riportare nel DGUE Parte IV Punto C lettera 1 b) i servizi eseguiti, con espressa indicazione per ciascuno del relativo importo al netto d'IVA, la data/il periodo di riferimento nonché il soggetto destinatario.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'Allegato XVII, parte II, del Codice, ovverosia:

- in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

#### **7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 84 comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

#### **7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2 bis) del D.Lgs. 50/2016, la sussistenza in capo ai consorzi stabili degli ulteriori requisiti richiesti nel bando di gara è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

## 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico - professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice eventualmente richiesti per l'accesso alla procedura avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Per quanto riguarda i requisiti inerenti a titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente – ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice – può avvalersi della capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/le forniture per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'**esclusione** del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo dedicato alle comunicazioni, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (ovverosia nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del

concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine o in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto **causa di nullità** del contratto di avvalimento.

Alle imprese che hanno depositato la domanda di concordato preventivo di cui all'art. 161, r.d. n. 267/1942, si applica l'art. 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 163 del medesimo regio decreto è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. Ai sensi dell'art. 110, comma 5, del Codice, l'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

## 9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. Si precisa che, a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, i limiti stabiliti nel comma 2 e nel comma 14 del precitato art. 105 non trovano applicazione. Resta ferma la possibilità per gli operatori economici di indicare, nell'apposita sezione del DGUE, la quota che intendono subappaltare. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta dei servizi che intende subappaltare, l'affidatario non potrà ricorrere al subappalto.

Ai sensi del D.L. n. 183 del 31/12/2020 (cd. "milleproroghe"), fino al 31.12.2021 è sospeso l'obbligo di indicazione da parte dei concorrenti della terna dei subappaltatori (art. 105, comma 6 del D.Lgs n.50/2016) nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'art. 80 del Codice, riferite al subappaltatore.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

I consorzi stabili di cui agli artt. 45, comma 2, lettera c) e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

**L'offerta è corredata da:**

- 1) **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base dell'appalto o, nel caso di divisione in lotti, del lotto per il quale si intende presentare offerta, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice, come di seguito precisato:

**Lotto 1 - € 23.511,34**

<b>Lotto 2 -</b>	<b>€ 39.910,56</b>
<b>Lotto 3 -</b>	<b>€ 48.658,76</b>
<b>Lotto 4 -</b>	<b>€ 15.781,44</b>
<b>Lotto 5 -</b>	<b>€ 13.619,04</b>
<b>Lotto 6 -</b>	<b>€ 45.679,68</b>
<b>Lotto 7 -</b>	<b>€ 14.051,52</b>
<b>Lotto 8 -</b>	<b>€ 25.092,00</b>
<b>Lotto 9 -</b>	<b>€ 31.505,76</b>
<b>Lotto 10 -</b>	<b>€ 35.920,32</b>
<b>Lotto 11 -</b>	<b>€ 23.761,92</b>
<b>Lotto 12 -</b>	<b>€ 7.262,40</b>

Nel caso di partecipazione a più lotti è possibile presentare unica garanzia cumulativa precisando gli importi dei singoli lotti.

- 2) **dichiarazione di impegno** rilasciata un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare **garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 159/2011. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita in favore di Azienda Zero – Passaggio Gaudenzio n. 1 Padova**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, con versamento presso UNICREDIT BANCA S.p.A., versati sul conto corrente IBAN: IT39Z0200812100000104579092, specificando nella causale di versamento l'oggetto della procedura di gara;

- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Nel caso di garanzia provvisoria costituita nelle forme di cui alle succitate lettere a. (titoli del debito pubblico) e b. (contanti), dovrà essere inserita all'interno della BUSTA 1 "Documentazione Amministrativa" copia della documentazione attestante la costituzione.

Nel caso di garanzia provvisoria costituita nelle forme di cui alla summenzionata lett. c. (fideiussione bancaria o assicurativa) gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti Internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*";
- 4) avere validità per almeno 365 gg dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

**Ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 1 comma 5 del summenzionato decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 31/2018, è richiesta la presentazione della sola scheda tecnica della garanzia fideiussoria, redatta secondo i modelli di cui all'allegato B al medesimo decreto, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal garante e dal contraente ed inserita nella BUSTA 1 "Documentazione Amministrativa".**

In alternativa, la garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, inserite nella BUSTA 1 "Documentazione Amministrativa", ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

1. documento informatico, sottoscritto digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredato da autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
2. copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Sul punto si precisa che visto che la certificazione ISO 13485 attiene ai requisiti specifici che la norma ISO impone agli operatori che operano nel mercato dei dispositivi medici e considerato il Parere di Precontenzioso n. 43 del 25.02.2010 dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) che ha valutato che "*Le caratteristiche della certificazione UNI EN ISO 13485 conferiscono dunque all'operatore economico un quid pluris rispetto ai requisiti della più generale certificazione UNI EN ISO 9001:2000, in quanto attinenti ai requisiti specifici che la norma ISO impone agli operatori economici che esercitano sul mercato dei dispositivi medici*" si ritiene che, ai soli fini della riduzione della cauzione provvisoria, il possesso della certificazione ISO 13485 possa essere ritenuto equivalente al possesso della certificazione ISO 9001 e dia pertanto diritto alla riduzione del 50% di cui all'art. 93, comma 7, prima parte del D.Lgs. n. 50/2016.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es. marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. **1197 del 18.12.2019** pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Gestione Contributi Gara". Il contributo è dovuto per i lotti e per gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1	860409971B	€ 140,00
2	8604142A96	€ 140,00
3	86042324DD	€ 140,00
4	86042557D7	€ 140,00
5	8604451995	€ 80,00
6	860446337E	€ 140,00
7	8604477F08	€ 80,00
8	8607888DE1	€ 140,00
9	8604495DE3	€ 140,00
10	8604523501	€ 140,00
11	8604550B47	€ 140,00
12	86045592B7	€ 35,00

Il pagamento del contributo potrà avvenire con una delle seguenti modalità:

- **Pagamento on line** mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell’A.N.AC., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
- **Pagamento mediante avviso** utilizzando:
  - infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);
  - IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, inquadrando il QR code dell'avviso.

L’avvenuto pagamento del contributo, per entrambe le modalità sopra descritte, dovrà essere comprovato attraverso l’inserimento all’interno della BUSTA 1 “Documentazione Amministrativa” della ricevuta di pagamento disponibile nella sezione “Pagamenti effettuati”

del Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

È comunque fatto obbligo ai concorrenti consultare il sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) per verificare ulteriori emanande disposizioni e chiarimenti in ordine al versamento della contribuzione.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge n. 266/2005.

In caso di Associazioni Temporanee, Consorzi ordinari/GEIE, di cui alle lettere d), e) e g) dell'art 45, comma 2 D.Lgs. 50/2016, già costituiti, il versamento è unico e dovrà essere effettuato dall'impresa capogruppo.

In caso di Associazioni Temporanee, Consorzi ordinari/GEIE, di cui alle lettere d), e) e g) dell'art 45, comma 2 D.Lgs. 50/2016, non ancora costituiti, il versamento è unico e dovrà essere effettuato dall'impresa cui sarà affidato il ruolo di capogruppo.

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2 D.Lgs. 50/2016, il versamento è unico e dovrà essere effettuato dal consorzio.

Nel caso di avvalimento, la prova dell'avvenuto versamento dovrà essere fornita dal concorrente. Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, il versamento è unico.

## **12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

Per partecipare alla procedura gli operatori economici interessati dovranno presentare, **tassativamente** entro i termini indicati nel Bando di Gara, **a pena di esclusione**, le proprie offerte collegandosi al sito internet [www.aria.regione.lombardia.it](http://www.aria.regione.lombardia.it), accedendo alla piattaforma Sintel ed individuando la procedura in oggetto, utilizzando gli appositi campi di ricerca resi disponibili (si veda a tal fine la sezione help-guide e manuali-operatore economico all'interno del citato sito internet [www.aria.regione.lombardia.it](http://www.aria.regione.lombardia.it)).

Si rileva che ai sensi del decreto legge "*Semplificazioni*", convertito con modifiche con Legge n. 120 del 11.09.2020, per le procedure di gara indette a partire dal 17.07.2020 fino al 31.12.2021, si applicano, a discrezione della stazione appaltante, le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50/2016, senza obbligo di motivazione.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le cinque diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di Sintel (cd. "step").

Il concorrente, tramite i percorsi di seguito descritti, compie le seguenti operazioni:

- i) caricamento su Sintel dei documenti richiesti dagli atti di gara;
- ii) invio dei medesimi unitamente a quelli generati da Sintel.

La fase *i*) da sola non concretizza invio dell'offerta poiché i documenti caricati sono inseriti in uno spazio dedicato al concorrente per la scelta dei documenti da allegare e possono essere modificati da parte del concorrente medesimo.

La fase *ii*) concretizza, se completata, l'offerta in quanto i documenti sono stati composti nell'area dedicata al concorrente e sono stati confermati tramite firma degli *hash* - codice che identifica inequivocabilmente l'identità di tali documenti - riguardanti i singoli file. Con la sottoscrizione di tali codici *hash* il concorrente assume l'identità e paternità dei documenti inviati per l'offerta di cui attesta di aver controllato integrità e leggibilità.

In particolare, il concorrente dovrà inviare:

- a) la **Documentazione amministrativa**
- b) la **Documentazione tecnica**
- b) l'**Offerta economica**

**Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta che non siano già originariamente in formato pdf, dovranno essere convertiti in formato pdf (salvo diverse indicazioni espresse contenute nel presente Disciplinare).**

**Sebbene non costituisca motivo di esclusione, si chiede ai concorrenti di allegare file aventi denominazione NON superiore a 15 caratteri e di firmare digitalmente solamente quei documenti per i quali la firma digitale è esplicitamente richiesta.**

Sintel consente al concorrente la predisposizione dell'offerta in momenti temporali differenti (step 2 e step 3 del percorso guidato "Invia offerta"), attraverso il salvataggio dei dati e l'upload dei file richiesti in apposite aree del Sistema dedicate al singolo concorrente.

Lo step 4 "Firma digitale dell'offerta" prevede che il concorrente proceda con la sottoscrizione del "Documento d'offerta" generato da Sintel in automatico, in formato pdf, di cui al successivo paragrafo.

La predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione.

Si specifica infatti che l'invio della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente al 5° ed ultimo step "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta" cliccando sulla funzione "**INVIA OFFERTA**" a conclusione del percorso di sottomissione.

Solamente con tale ultimo step l'offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta.

Detto invio dell'offerta deve necessariamente avvenire, **a pena di esclusione** dalla procedura, entro la scadenza del termine perentorio fissato per la presentazione dell'offerta.

Si concretizza l'invio dell'offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dal percorso "Invia offerta". Tutti gli step del percorso "Invia offerta" devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

**È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine indicato nel bando di gara. Sintel non accetta offerte – con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step "INVIA OFFERTA" sopra richiamato – presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.**

Con riferimento alla procedura di invio telematico di offerta si specifica che:

- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi a Sintel con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento del Sistema per tempo;
- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l'integrità successivamente al loro caricamento sulla Piattaforma, allo step 5 "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta", ma prima dell'effettivo invio dell'offerta. È altresì possibile – nonché caldamente consigliato - controllare detti documenti successivamente l'invio dell'offerta, attraverso la funzionalità "Storia offerte", fermo restando la loro non sostituibilità ed immodificabilità una volta decorso tale termine perentorio.

**Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla stazione appaltante.**

**L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l'offerta. Si suggerisce al Concorrente di verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. In ogni caso Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta all'indirizzo e-mail indicato in sede di registrazione al Sistema.**

La presentazione dell'offerta mediante Sintel, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Azienda Zero ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. L'Azienda si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

La documentazione amministrativa e l'offerta economica trasmesse dal concorrente a Sintel sono mantenute segrete e riservate dal Sistema e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, denominati "buste telematiche" amministrative, tecniche, economiche).

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Sintel come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima.

In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a Sintel per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato nel **documento Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel**, reperibile al seguente link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supperto/guide-e-manuali>, all'interno della sezione Guide e manuali per le imprese.

**Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l'offerta, vale quanto in seguito precisato in ordine alla sottoscrizione del DGUE che tiene luogo della domanda di partecipazione.**

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - **ivi compreso il DGUE e l'offerta economica** - devono essere **sottoscritte digitalmente** dal rappresentante legale del concorrente. In caso di firma da parte di soggetto diverso dovrà essere prodotta copia dell'atto che attesti i poteri di firma del sottoscrittore.

Sebbene non costituisca motivo di esclusione si chiede di firmare digitalmente solamente quei documenti per i quali la firma digitale è esplicitamente richiesta.

La documentazione è ammessa in copia semplice. Ove diversamente specificato dovrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana, fermo quanto previsto limitatamente alla documentazione in lingua inglese al paragrafo successivo. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

In deroga a quanto previsto dal paragrafo che precede, per la sola documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la produzione di traduzione semplice purché corredata da dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 attestante la conformità all'originale della traduzione prodotta. È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti, inclusi i certificati di qualità, e letteratura scientifica. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 365 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## 12.1 CONTENUTO DELLA BUSTA 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

### STEP 1 - BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta”, con riferimento alla Documentazione amministrativa è necessario predisporre i documenti di seguito elencati, da allegare a Sistema, nell’apposito campo “Documentazione amministrativa 1”, in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati (si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella “Documentazione amministrativa 1” (100 MB) non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate “Documentazione amministrativa 2”, “Documentazione amministrativa 3”, etc.).

La busta 1 contiene il DGUE, la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative allo stesso nonché l’ulteriore documentazione a corredo di seguito elencata, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

#### A) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila e sottoscrive digitalmente il DGUE di cui al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 Allegato B2 al presente Disciplinare, secondo quanto di seguito indicato.

#### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

#### **Parte II – Informazioni sull’operatore economico – Sezioni A e B**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.**

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

**In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto. In assenza della dichiarazione di cui al presente punto, né la Stazione Appaltante né gli Enti aderenti alla presente iniziativa di acquisto centralizzato concederanno alcuna autorizzazione al subappalto.

**Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dalle Sezioni A-B-C-D del DGUE.

**Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**0**». ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

**Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

\* \* \*

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano in forma congiunta alla procedura;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

**Se il DGUE è sottoscritto da soggetto diverso dal legale rappresentante il concorrente allega copia dell'atto che attesti i poteri di firma del sottoscrittore.**

**La presentazione del DGUE tiene luogo della domanda di partecipazione alla gara.** Pertanto lo stesso deve essere sottoscritto digitalmente nel rispetto delle seguenti modalità:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il DGUE deve essere sottoscritto dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il DGUE deve sottoscritto dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, il DGUE deve essere sottoscritto dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, è sottoscritto dal consorzio medesimo;
- se il DGUE è sottoscritto da soggetto diverso dal legale rappresentante il concorrente allega copia dell'atto che attesti i poteri di firma del sottoscrittore.

All'interno del DGUE il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

## B) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE

Ciascun concorrente rende, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 le dichiarazioni integrative al DGUE, compilando l'Allegato B3 al presente Disciplinare con cui si attesta:

- a) il numero dei lotti per i quali si concorre (per i soli appalti suddivisi in lotti);
- b) di essere iscritto alla C.C.I.A.A., indicando per quale attività, numero e data iscrizione, denominazione e forma giuridica, il contratto collettivo applicato e relative lavorazioni/attività;

- c) la dimensione aziendale;
- d) di osservare, all'interno della propria ditta, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, di impegnarsi ad applicare al personale coinvolto nell'esecuzione del presente appalto, condizioni retributive e normative non inferiori a quelle previste dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili alla Categoria e nella località di riferimento e di attenersi ai massimi criteri di riservatezza in ordine a ogni fatto o atto di cui venisse a conoscenza in virtù della prestazione professionale eventualmente resa e di assumere tale responsabilità anche per i propri collaboratori;
- e) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati;
- f) che non ricorre, sia nei confronti del concorrente che dei soggetti che svolgono un significativo ruolo decisionale e/o gestionale nell'impresa ed in particolare dei soggetti di seguito indicati alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l'affidamento di contratti pubblici di cui all'art. 80 del Codice né condanne con sentenza definitiva o di applicazione della misura della sorveglianza speciale oppure decreto penale di condanna divenuto irrevocabile né sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti al comma 1 lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g), in uno dei casi del comma 2 e del comma 5 lettera l) dell'art. 80 del Codice:

*(se si tratta di ditta individuale)* del titolare e del direttore tecnico

*(se si tratta di s.n.c)* dei soci e del direttore tecnico

*(se si tratta di s.a.s.)* dei soci accomandatari e del direttore tecnico

*(se si tratta di altre società o consorzi)* dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, degli institori e dei procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione, dei membri degli organi con poteri di vigilanza, dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza (ivi compresi i procuratori speciali limitatamente a quelli con poteri attinenti l'oggetto della procedura in intestazione), di direzione, di controllo (ivi compresi i membri dell'organismo di vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001), del direttore tecnico o del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza (se persona fisica) o dei soggetti che svolgono funzioni di rappresentanza, decisione e controllo nell'ambito della persona giuridica socia di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro;

ai fini dell'identificazione dei soggetti di cui sopra ciascun concorrente dovrà indicare la banca dati ufficiale e/ o il pubblico registro (quali a titolo esemplificativo C.C.I.A.A) da cui possono essere ricavati i relativi dati anagrafici aggiornati alla data di presentazione dell'offerta; **ove tali dati non siano reperibili in banche dati consultabili, il concorrente dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti sopra indicati compilando la sezione dedicata della dichiarazione richiesta alla successiva lett. C);**

- g) la presenza o meno di cessati, nell'anno precedente alla data di pubblicazione del bando di gara o di invio della richiesta di offerta, fra i soggetti che svolgono un significativo ruolo decisionale e/o gestionale nell'impresa (come indicati alla precedente lettera);

- h) l'eventuale espletamento, nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando o di invio della richiesta di offerta, di operazioni societarie di cessione/affitto di azienda o di ramo di azienda ovvero fusione o incorporazione tra la concorrente ed altra azienda
- i) *[in caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane (di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice ed in caso di consorzi stabili (di cui all'art 45, comma 2, lettera c) del Codice]:* che la/le Ditta/Ditte consorziata/e per la/le quale/quali il consorzio concorre e che eseguirà/eseguiranno il contratto non partecipa/partecipano alla procedura di gara in altra forma e che il Consorzio eseguirà il contratto in proprio o, in alternativa, si elencano la/e Ditta/e consorziata/e che eseguirà/eseguiranno il contratto;
- j) di non partecipare alla gara, ai sensi di quanto previsto all'art. 48, comma 7 del Codice in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento di imprese o consorzio;
- k) di non incorrere nel divieto previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito in Legge n. 248/2006;
- l) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
- m) al fine dell'eventuale riduzione percentuale dell'importo della cauzione provvisoria, di essere in possesso delle certificazioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice;
- n) nel caso di dichiarazione sottoscritta da procuratore speciale/institore, i riferimenti della procura o della preposizione institoria in forza della quale viene resa la dichiarazione;
- o) di accettare le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 17.09.2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita> e di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogniqualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula o all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;

la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del c.p.;

la mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge n. 190/2012;

l'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga

avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente;

analogo obbligo dovrà essere assunto dalle eventuali imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto;

gli strumenti contrattuali dovranno recepire tali obblighi che non sostituiscono in ogni caso l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza;

la mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto o alla revoca immediata dell'autorizzazione al sub contratto;

- p) di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura in intestazione di soggetti che si trovano, rispetto alla concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente oppure di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto alla scrivente impresa, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 Codice Civile, indicandone la denominazione, e di aver formulato autonomamente l'offerta;
- q) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia di assumere l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- r) per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del r.d. 267/1942, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del r.d. 267/1942;
- s) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 come integrato dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo e dal capo III del medesimo regolamento;
- t) di autorizzare la Stazione Appaltante alla trasmissione delle comunicazioni attinenti alla presente procedura tramite la piattaforma telematica Sintel, con pieno effetto legale ai sensi e per gli effetti di cui al Codice, mediante utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato dal concorrente in fase di registrazione alla piattaforma Sintel;
- u) remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
- v) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Deliberazione del Direttore Generale n. 15 del 31.01.2019

reperibile nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Regolamenti, presente sul profilo del committente e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- w) di autorizzare oppure non autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente prodotte al fine della verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

Relativamente alle modalità di presentazione e sottoscrizione si rimanda a quanto già precisato in ordine al DGUE.

### **C) DICHIARAZIONE DATI ANAGRAFICI**

Il concorrente dovrà altresì dichiarare, compilando l’Allegato B4 al presente Disciplinare e formulato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- a) nel solo caso in cui tali dati non siano disponibili all’interno di banche dati consultabili liberamente, i dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, carica sociale ricoperta) relativi ai soggetti che hanno svolto un significativo ruolo decisionale e/o gestionale nell’impresa ed in particolare:

*(se si tratta di ditta individuale)* del titolare e del direttore tecnico

*(se si tratta di s.n.c)* dei soci e del direttore tecnico

*(se si tratta di s.a.s.)* dei soci accomandatari e del direttore tecnico

*(se si tratta di altre società o consorzi)* dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, degli institori e dei procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione, dei membri degli organi con poteri di vigilanza, dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza (ivi compresi i procuratori speciali limitatamente a quelli con poteri attinenti l’oggetto della procedura in intestazione), di direzione, di controllo (ivi compresi i membri dell’organismo di vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001), del direttore tecnico o del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza (se persona fisica) o dei soggetti che svolgono funzioni di rappresentanza, decisione e controllo nell’ambito della persona giuridica sociale di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro;

- b) nel solo caso di presenza di soggetti cessati, nell’anno precedente alla data di pubblicazione del bando di gara o di invio della richiesta di offerta, fra i soggetti che hanno ricoperto una delle cariche individuate al punto che precede, i relativi dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, carica sociale ricoperta) con contestuale attestazione che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei reati previsti al comma 1 lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g), in uno dei casi del comma 2 e del comma 5, lett. l), dell’art. 80 del Codice o, ove tali provvedimenti siano al contrario stati pronunciati nei confronti di tali soggetti,

esaustiva descrizione dei relativi atti e delle misure di dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata adottate dall'operatore economico, ai sensi del comma 3 dell'art. 80 del Codice;

- c) nel solo caso siano intervenute, nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando o di invio della richiesta di offerta, operazioni societarie di cessione/affitto di azienda o di ramo di azienda ovvero fusione o incorporazione tra la concorrente ed altra azienda, l'indicazione espressa dei dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, carica sociale ricoperta) dei relativi soggetti che risultano aver svolto un significativo ruolo decisionale e/o gestionale nell'impresa come sopra dettagliato e che pertanto devono considerarsi soggetti cessati della società cedente/locatrice, fusa o incorporata a far data dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando o di invio della richiesta di offerta, con contestuale attestazione che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti al comma 1 lettere a), b), b-bis), c), c-bis), d), e), f), g), in uno dei casi del comma 2 e del comma 5, lett. l) dell'art. 80 del Codice o, ove tali provvedimenti siano al contrario stati pronunciati nei confronti di tali soggetti, esaustiva descrizione dei relativi atti e delle misure di dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata adottate dall'operatore economico, ai sensi del comma 3 dell'art. 80 del Codice.

Relativamente alle modalità di presentazione e sottoscrizione si rimanda a quanto già precisato in ordine al DGUE.

#### D) DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega inoltre:

1. Documento attestante l'intervenuta costituzione della **garanzia provvisoria** comprensivo di o corredato da la dichiarazione di **impegno di un fideiussore al rilascio della garanzia definitiva** ex art. 93, comma 8 del Codice.
2. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, **copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;**
3. **Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC** dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n. 266/2005;
4. **Documento a comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo:** a tal fine il concorrente potrà allegare ricevuta di pagamento di **una marca da bollo da € 16,00 in modalità telematica**; in alternativa potrà essere caricata la scansione della marca da bollo invalidata oppure delle ricevuta di pagamento mediante rivendite autorizzate (tabaccherie, poste, ecc.) oppure, per le imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui all'art. 15 del DPR 642/1972, l'impresa dovrà caricare a sistema una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o altra persona autorizzata, riportante il numero dell'autorizzazione;

si riportano di seguito i dati utili ai fini della compilazione del modello F23:

campo 4 debitore con i dati del conto corrente

campo 5 Azienda Zero

campo 6 ufficio o ente codice T5T

campo 6 causale codice RP

campo 11 codice tributo codice 456T

**E) ULTERIORE DOCUMENTAZIONE A CORREDO PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità prescritte per il DGUE.

**In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già costituito:**

- il Mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata o atto pubblico, recante l'indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento e le parti di fornitura che verranno eseguite dalle singole Ditte;
- la procura relativa conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa Capogruppo.

**In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito,** specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che intendono riunirsi, attestante:

- a quale Ditta, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo;
- l'impegno della Capogruppo in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina, di cui all'art. 48, comma 8, del Codice;
- l'indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa alla costituenda associazione e le parti di fornitura che verranno eseguite dalle singole ditte.

**In caso di consorzi ordinari, di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice già costituiti:**

- atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni, in originale o copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19, 19 bis e 47 del d.p.r. 445/2000;
- delibera dell'organo statutariamente competente, indicante l'impresa consorziata con funzioni di referente del consorzio, recante l'indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al consorzio;
- le parti di servizio che verranno eseguite dalle singole ditte.

**In caso di Consorzi ordinari, di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice non costituiti,** specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che intendono consorziarsi, attestante:

- a quale Ditta, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza e funzioni di referente del consorzio;
- l'impegno della referente del consorzio, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina, di cui all'art. 48, comma 8, del Codice;

- l'indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo consorzio e le parti di servizio che verranno eseguite dalle singole ditte.

**Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice**, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per quanto non espressamente richiamato nelle sopraelencate specifiche si applica la disciplina di cui all'art. 48, del Codice.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia

stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Per quanto ivi non indicato si rimanda nel **documento Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel**, reperibile al seguente link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>, all'interno della sezione Guide e manuali per le imprese.

**Si precisa, altresì, che, qualora l'operatore necessiti di allegare più di un documento per campo, essi dovranno essere aggregati in un unico file compresso (non firmato digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato nel documento Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel, reperibile al seguente link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>.**

**Si precisa, altresì, che, qualora l'operatore necessiti di allegare più di un documento per campo, essi dovranno essere aggregati in un unico file compresso (non firmato digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato nel sopra citato documento "Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel".**

## 12.2 CONTENUTO DELLA BUSTA 2 – OFFERTA TECNICA

### Step 2 - "BUSTA 2 – DOCUMENTAZIONE TECNICA

Allo step 2 del percorso guidato "Invia offerta", il concorrente, per ciascun lotto di gara per cui intende presentare offerta, dovrà inserire a Sistema, nell'apposito campo "Documentazione Tecnica 1", in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip

ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, tutti i documenti di seguito elencati. Si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella “Documentazione Tecnica 1” (100 MB) non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate “Documentazione Tecnica 2”, “Documentazione Tecnica 3”, etc.).

**1. Relazione tecnica, descrittiva del servizio proposto** (composta da max 8 facciate) **firmata digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, **articolata in paragrafi in relazione ai singoli criteri di valutazione qualitativa**, indicati all’art. 14.1 del presente Disciplinare secondo il modello Allegato B.5.

Per la comprova di quanto descritto con riferimento ai criteri qualitativi nn. 3 e 4 in allegato alla relazione dovrà essere fornita copia semplice dei certificati posseduti rilasciati dagli organismi competenti corredata da dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente e resa ai sensi del DPR 445/2000 che attesti la conformità all’originale dei documenti prodotti e la copia fronte retro di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

**2. Apposita dichiarazione** illustrante le motivazioni alla base del diniego di accesso all’offerta tecnica eventualmente reso in sede di documentazione amministrativa (punto w della dichiarazione integrativa al DGUE).

**Non è previsto sopralluogo.**

L’offerta tecnica dovrà essere **sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante dell’offerente o da diverso soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l’operatore economico concorrente, **a pena di esclusione** dalla procedura. Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità prescritte per la sottoscrizione del DGUE.

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite negli artt. 2 e 3 del Capitolato Speciale, **pena l’esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.

La carenza sostanziale della documentazione tecnica presentata, che non consenta la verifica di idoneità tecnica dei servizi proposti – per tale intendendosi il possesso da parte degli stessi delle specifiche tecniche minime richieste, rilevata motivatamente dalla Commissione giudicatrice, comporterà **l’esclusione** dalla gara.

La Commissione giudicatrice, nel corso dell’esame tecnico-qualitativo delle offerte potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine ai documenti ed alle dichiarazioni presentate con la documentazione tecnica.

Tutti i documenti inseriti nelle buste AMMINISTRATIVA E TECNICA non devono contenere riferimenti economici all’offerta contenuta nella busta 3) **pena l’esclusione** dalla procedura di gara.

## **12.3 CONTENUTO DELLA BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA**

Step 3 – “BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA”

Allo step 3 “Offerta economica” del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente, **pena l’esclusione dalla gara**, dovrà operare a Sistema formulando e presentando una Offerta economica.

Ciascun concorrente dovrà altresì, **a pena di esclusione**, compilare ed allegare negli appositi campi predisposti a Sistema, **per ciascun lotto** per cui intende presentare offerta, l'offerta economica analitica redatta preferibilmente secondo il documento **Modello di Offerta Economica** di cui all'**Allegato B6** al presente Disciplinare, che costituisce parte integrante dell'offerta economica, da caricare sia in formato .xls, sia in formato pdf, **firmata digitalmente a pena di esclusione** nella versione .pdf (per tutti gli schemi) dal legale rappresentante dell'offerente o da persona dotata del potere di impegnare contrattualmente l'operatore economico concorrente. L'offerta economica analitica dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) l'importo unitario (riferito ad 1 ora di servizio) espresso in cifre;
- b) l'importo complessivo per ciascun lotto offerto espresso in cifre;

I prezzi si intendono espressi al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali.

- c) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- d) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;
- e) l'impegno a mantenere valida la medesima per almeno 365 giorni a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte.

I prezzi offerti si intendono omnicomprensivi di tutti gli oneri previsti dal presente Disciplinare e dagli atti di gara allo stesso allegati.

I documenti di cui sopra, **a pena di esclusione**, sono sottoscritti con le modalità indicate per la sottoscrizione del DGUE e ciò anche per i soggetti associati.

Poiché la piattaforma Sintel consente di inserire un solo prezzo, il concorrente dovrà indicare a Sistema il **prezzo complessivo offerto per ciascun lotto**, nel rispetto della base d'asta **a pena di esclusione**. Solamente tale prezzo sarà considerato ai fini del calcolo del punteggio economico. **Pena l'esclusione** dalla gara nell'offerta economica redatta secondo lo schema fornito (Allegato B.6 al presente Disciplinare), **l'importo complessivo offerto per ciascun lotto (IVA esclusa), non dovrà essere superiore alla base d'asta fissata per quel lotto.**

Il concorrente dovrà pertanto indicare a Sistema:

- a. nell'apposito campo "Offerta economica", il prezzo complessivo offerto per l'intero servizio – espresso in Euro, IVA esclusa, con due cifre decimali e con modalità solo in cifre;
- b. nell'apposito campo "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico", i costi per la sicurezza afferenti l'attività di impresa di cui all'art. 95, comma 10, D.Lgs. del Codice;
- c. nell'apposito campo "di cui costi del personale", i costi della manodopera propri dell'operatore economico di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;
- d. nell'apposito campo "di cui costi per rischi interferenziali" i costi di cui all'art. 26 D.Lgs. 81/2008 stimati dalla Stazione appaltante pari a € 0,00 sulla base delle modalità previste per l'esecuzione del servizio.

Nel caso il concorrente rilevi, al contrario, la presenza di eventuali rischi da interferenza potrà indicarli a Sistema e procedere all'eventuale quotazione degli stessi presentando una apposita dichiarazione analitica, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente, in calce allo "Schema di offerta economica", da inserire nella cartella "Offerta Economica".

Tutti i documenti di cui sopra, **a pena di esclusione**, sono sottoscritti con le modalità indicate per la sottoscrizione del DGUE e ciò anche per i soggetti associati.

Pertanto, in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio sia il documento "Offerta Economica" generato dalla piattaforma Sintel, sia l'offerta economica analitica formulata secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante dovranno, **pena l'esclusione**, essere sottoscritti con firma digitale secondo le modalità indicate nel **documento Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel** - reperibile al seguente link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/guide-e-manuali-per-le-imprese> - all'interno della sezione Guide e manuali per le imprese, con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dalla rispettiva impresa raggruppanda, secondo le seguenti modalità:

- in caso di R.T.I. costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna singola impresa in raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituito dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria;
- in caso di Consorzio costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna delle imprese che ne prendono parte;
- in caso di Consorzio già costituito, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) del Consorzio medesimo.

Qualora la Stazione Appaltante rilevi una discordanza tra l'importo complessivo offerto inserito in piattaforma e quanto indicato nell'offerta economica analitica predisposta secondo il modello fornito dalla stazione appaltante, l'offerta sarà **esclusa** in quanto ritenuta equivoca e non certa.

\*\*\*

Per celerità del procedimento, ai fini esclusivi dell'eventuale successiva verifica dell'anomalia, ciascun concorrente potrà inoltre fornire, in sede di presentazione dell'offerta economica, l'**anticipazione delle giustificazioni** relative alle voci di prezzo o di costo di cui all'art. 97, comma 1, del Codice, che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché eventualmente relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta.

Tali giustificazioni saranno oggetto di valutazione da parte della Stazione Appaltante esclusivamente nell'ipotesi di superamento della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, con conseguente avvio del relativo sub procedimento descritto nel successivo articolo dedicato.

Qualora il concorrente intenda esercitare tale facoltà dovrà preferibilmente utilizzare il **Modello di Giustificazioni dell'Offerta Economica** allegato al presente disciplinare (Allegato B.7), debitamente compilato con le relative informazioni e, se del caso, allegare eventuale documentazione necessaria a fornire le giustificazioni in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 97 del Codice. Tale documento dovrà essere inserito a Sistema, nel campo "**Giustificazioni dell'Offerta Economica**", in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o da persona dotata del potere di impegnare contrattualmente l'operatore economico concorrente. L'omessa presentazione del documento che anticipa le giustificazioni non ha alcuna efficacia escludente. Per la sottoscrizione di tale documento, si rinvia alle modalità già precisate, sia per gli operatori economici in composizione monosoggettiva che per i soggetti associati, per la sottoscrizione del DGUE.

#### 12.4 STEP 4 - FIRMA DIGITALE DEI PREZZI OFFERTI

Il concorrente dovrà obbligatoriamente, allo step 4 del percorso "Invia offerta":

1. scaricare dalla schermata a Sistema denominata "Firma digitale dell'offerta", il documento d'offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a Sistema – ma non ancora sottoscritte – quali il prezzo offerto oltre ad altre informazioni e dati immessi dal concorrente stesso (tra cui i codici hash in precedenza descritti, la cui sottoscrizione assicura la paternità dei file e del loro contenuto al concorrente);
2. sottoscrivere il predetto documento d'offerta, scaricato in formato pdf riepilogativo dell'offerta; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale dal legale rappresentante del concorrente.

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf dovranno essere apposte unicamente in modalità parallela come meglio esplicito nelle richiamate **Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel**, reperibile al seguente link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>, all'interno della sezione Guide e manuali per le imprese.

3. allegare a Sistema il documento d'offerta in formato pdf sottoscritto di cui al precedente punto 2, quale elemento essenziale dell'offerta.

Si rammenta che il pdf d'offerta di cui al precedente punto 2 costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato sotto **pena d'esclusione** in quanto le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

Le eventuali modifiche degli hash saranno segnalate dal Sistema e oggetto di valutazione da parte della Stazione Appaltante e, se ritenute essenziali, comporteranno l'esclusione del concorrente.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, il predetto documento dovrà, **pena l'esclusione**, per difetto di sottoscrizione, essere sottoscritto:

- in caso di R.T.I o di Consorzi costituiti al momento di presentazione dell'offerta dal legale rappresentate o persona munita da comprovati poteri di firma con le modalità di cui al **documento Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel**, reperibile al seguente link

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>, all'interno della sezione Guide e manuali per le imprese;

- in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppande o consorziande (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dall'impresa raggruppanda/consorzianda).

## 12. 5 STEP 5 - RIEPILOGO ED INVIO DELL'OFFERTA

Solo a seguito dell'upload di tale documento d'offerta in formato pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step 5 "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso "Invia offerta" per completare la presentazione effettiva dell'offerta mediante la funzionalità "INVIA OFFERTA" che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

Gli step precedenti del percorso "Invia offerta" per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione non consentono e non costituiscono l'effettivo invio dell'offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all'inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione.

**Si fa presente che non saranno accettate offerte condizionate, né offerte parziali; inoltre, non saranno accettate offerte plurime o alternative.**

## 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione o del documento che tiene luogo stessa possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice. In particolare, nel caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, nei limiti previsti dal presente Disciplinare, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione** dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, della dichiarazione integrativa sostitutiva e della eventuale domanda di partecipazione, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (quali, a titolo esemplificativo, garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (quali, a titolo di esempio, mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio **a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

#### 14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato per ogni lotto in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

##### 14.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il servizio offerto dovrà tassativamente possedere le caratteristiche minime di cui all'art. 2 del Capitolato Speciale, pena l'esclusione.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	CRITERI MOTIVAZIONALI/ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Struttura organizzativa che l'offerente propone per l'erogazione del servizio oggetto dell'appalto. La relazione dovrà evidenziare tra l'altro i seguenti aspetti: - dimensionamento della struttura organizzativa dedicata al servizio oggetto dell'appalto, ruoli e professionalità delle figure coinvolte nelle differenti attività (inquadramento giuridico ed esperienza pregressa nel settore specifico).	La valutazione terrà conto dell'efficacia e della concretezza della soluzione proposta in relazione alla struttura organizzativa offerta, nonché alle modalità di gestione delle risorse al fine di fronteggiare l'aumento del carico di lavoro dovuto all'incremento dell'afflusso di utenza (es. vaccinazioni di massa).	25		
2	Modalità di gestione delle risorse per favorire la continuità del servizio in caso di ritardo o mancata presentazione al lavoro.	Saranno valorizzate le offerte che prevedono tempi di gestione minori.		10	
3	Possesso di Certificazione per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro in conformità alla norma OHSAS 18001 –ISO 45001 o BS OHSAS 18001 in corso di validità In caso di partecipazione in RTI/consorzio, la certificazione dovrà essere posseduta da almeno una delle imprese partecipanti al RTI/Consorzio.	Il punteggio verrà attribuito al concorrente in possesso di certificazione OHSAS 18001 –ISO 45001 o BS OHSAS 18001 come di seguito riportato: <input type="checkbox"/> Possesso di certificazione : 10 punti <input type="checkbox"/> Mancato possesso di certificazione: 0 punti			10
4	Possesso di Certificazione SA 8000 in corso di validità  In caso di partecipazione in RTI/consorzio, la certificazione dovrà essere posseduta da almeno una delle imprese partecipanti al RTI/Consorzio.	Il punteggio verrà attribuito al concorrente in possesso di certificazione SA 8000 come di seguito riportato: <input type="checkbox"/> Possesso di certificazione: 10 punti <input type="checkbox"/> Mancato possesso di certificazione: 0 punti			10
5	Numero di addetti con conoscenza della lingua inglese	Saranno valorizzate le offerte con maggior percentuale di addetti con conoscenza della lingua inglese sul totale degli addetti		5	
6	Numero di progetti aziendali di inserimento sociale di soggetti "svantaggiati", "molto svantaggiati" e/o "disabili" secondo le definizioni europee di cui all'art. 2 punti 3, 4 e 99 del Regolamento CE 651/2014 e quelle della normativa nazionale di cui all'art. 4 della L. 381/91 ed all'art. 1 della L. 68/99.	Saranno valorizzate le offerte con maggior percentuale di addetti "svantaggiati", "molto svantaggiati" e/o "disabili" impiegati con progetti di inserimento.		10	
Totale			25	25	20

**Legenda: criteri discrezionali (D), tabellari (T) e quantitativi (Q).**

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 36 punti. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia anteriormente alla riparametrazione intermedia, ove di seguito prevista.

**14.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella di cui al punto precedente, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, mediante utilizzo della seguente tabella di valutazione:

<b>Giudizio</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Descrizione</b>
Ottimo	1	La struttura e le modalità organizzative descritte rasentano la perfezione aggiungendo un significativo valore al servizio richiesto.
Più che adeguato	0,75	La struttura e le modalità organizzative descritte sono molto convincenti
Adeguato	0,50	La struttura e le modalità organizzative descritte sono convincenti
Scarsamente adeguato	0,25	La struttura e le modalità organizzative descritte sono scarsamente adeguate o non compiutamente descritte
Inadeguato	0	La struttura e le modalità organizzative descritte sono inadeguate o non sono descritte

Successivamente si procede alla determinazione della media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio, al calcolo del punteggio definitivo parziale del singolo criterio moltiplicando il coefficiente definitivo così calcolato per ciascun criterio al punteggio massimo attribuibile allo stesso.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La Stazione Appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella di cui al punto precedente il relativo punteggio è assegnato, come di seguito precisato:

- per il criterio 2 “Modalità di gestione delle risorse per favorire la continuità del servizio in caso di ritardo o mancata presentazione al lavoro”:

<b>Tempi misurati in minuti</b>	<b>Punteggio assegnato</b>
da 15 a 29	10
da 30 a 45	6
da 46 a 90	2
da 91 in su	0

- per il criterio 5 “Numero di addetti con conoscenza della lingua inglese”:

<b>Percentuale di addetti con conoscenza della lingua inglese sul totale degli addetti</b>	<b>Punteggio assegnato</b>
maggiore o uguale a 50%	5
tra 49% e 40%	4
tra 39% e 30%	3
tra 29% e 20%	2
tra 19% e 10 %	1

- per il criterio 6 “Numero di progetti aziendali di inserimento sociale di soggetti “svantaggiati”, “molto svantaggiati” e/o “disabili” secondo le definizioni europee di cui all’art. 2 punti 3, 4 e 99 del Regolamento CE 651/2014 e quelle della normativa nazionale di cui all’art. 4 della L. 381/91 ed all’art. 1 della L. 68/99”:

Percentuale di addetti “svantaggiati”, “molto svantaggiati” e/o “disabili” impiegati con progetti di inserimento sul totale degli addetti	Punteggio assegnato
maggiore o uguale a 20%	10 punti
tra 19% e 15%	5 punti
tra 14% e 10%	1 punto

Si precisa che gli inserimenti sociali di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati o disabili, dovranno essere compatibili con l’attività richiesta, che prevede ad esempio mansioni di gestione delle relazioni con l’utenza con quadri clinici anche problematici, di regolamentazione dei flussi di accesso ai Presidi Ospedalieri e di gestione di eventuali criticità.

Per l’attribuzione dei suddetti punteggi qualità, saranno tenuti validi due decimali, dopo la virgola.

Al termine delle operazioni sopra illustrate si procederà con il calcolo del punteggio qualitativo complessivo mediante applicazione della seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

***P<sub>i</sub>*** = *punteggio concorrente -iesimo;*

***C<sub>ai</sub>*** = *coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente -iesimo;*

***C<sub>bi</sub>*** = *coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente -iesimo;*

.....  
***C<sub>ni</sub>*** = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente -iesimo;*

***P<sub>a</sub>*** = *peso criterio di valutazione a;*

***P<sub>b</sub>*** = *peso criterio di valutazione b;*

.....  
***P<sub>n</sub>*** = *peso criterio di valutazione n.*

Alla predetta sommatoria verranno sommati anche i punteggi tabellari ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato assegnando 70 punti a tale offerta e punteggio direttamente proporzionale alle altre offerte applicando la seguente formula:

$$\text{Punteggio qualità offerta considerata} = \frac{70 \times \text{punteggio assegnato}}{\text{miglior punteggio assegnato}}$$

Nel caso vi sia un'unica offerta ammessa per ciascun lotto alla fase di valutazione tecnico-qualitativa, non si procederà alla riparametrazione finale.

#### 14.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico il punteggio derivante dall'utilizzo della formula denominata "*concava alla migliore offerta (interdipendente) non lineare con  $\alpha < 1$* " o, all'interno della piattaforma Sintel, "*Non lineare*" di seguito riportata:

$$PE = 30 \times \left\{ \frac{BA - P_i}{BA - P_{\min}} \right\}^{\alpha}$$

dove:

PE = punteggio attribuito all'elemento economico del concorrente -iesimo

BA = importo posto a base d'asta

P<sub>i</sub> = prezzo offerto dal concorrente -iesimo

P<sub>min</sub> = minor prezzo offerto in gara

$\alpha = 0,2$

#### 14.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

L'aggiudicazione avverrà in ottemperanza al metodo aggregativo compensatore, per singolo lotto completo, a favore dell'offerta che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore dato dalla somma tra il punteggio assegnato alla qualità e il punteggio assegnato al prezzo.

### 15. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA – APERTURA DELLA BUSTA 1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Sintel, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del Codice inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

In considerazione del fatto che Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità

dell'offerta medesima, l'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica nonché il download della relativa documentazione avverrà in sedute riservate anche ad opera del personale della U.O.C. CRAV.

In seduta riservata, previa comunicazione della data di svolgimento tramite la sezione "Comunicazioni procedura", il Seggio di Gara nominato con il provvedimento di indizione procederà:

- alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- all'apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- alla verifica della completezza e della regolarità, formale e sostanziale della documentazione amministrativa presentata;
- ad ammettere al prosieguo della gara i concorrenti che abbiano prodotto la completa e regolare documentazione prevista dal presente Disciplinare di gara e ad ammettere con riserva eventuali offerte passibili di integrazione e/o regolarizzazione previo ricorso all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice;
- ad attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
- a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- a formalizzare in apposito verbale eventuali esclusioni dalla procedura.

Delle operazioni suddette il Seggio di gara redigerà uno o più Verbali che saranno inviati ai concorrenti tramite l'area "Comunicazioni procedura". Tale comunicazione è valida agli effetti di cui all'art.76 del Codice. I Verbali saranno inoltre pubblicati sul profilo del committente, in ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 29, comma 1, parte prima del Codice.

Nel corso della medesima seduta o di successiva seduta dedicata, il personale della U.O.C. CRAV potrà procedere ad aprire la "BUSTA 2 – DOCUMENTAZIONE TECNICA", a scaricare i relativi documenti e a dare lettura dell'indice del contenuto. Saranno aperte per economicità degli atti e in attuazione del principio di concentrazione delle operazioni di gara, anche le offerte tecniche dei concorrenti eventualmente ammessi con riserva. Il relativo contenuto sarà esaminato e valutato in sedute riservate dalla Commissione giudicatrice, come meglio precisato al successivo paragrafo dedicato.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **16. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, secondo quanto previsto dall'art. 77 del Codice verrà nominata con Deliberazione del Direttore Generale un'apposita Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

Ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, del decreto legge n. 32/2019 (cd. "sblocca cantieri") come modificato dal successivo decreto legge "Semplificazioni" convertito con Legge

n. 120 del 11.09.2020 , fino al 31.12.2021 non trova applicazione, a titolo sperimentale, tra gli altri, l'art. 77, comma 3, del Codice quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) di cui all'art. 78 del medesimo Codice, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate.

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 650 del 19.12.2019 è stato approvato il “*Regolamento per la nomina e il funzionamento delle Commissioni Giudicatrici*”, che detta le regole di competenza e trasparenza nel rispetto delle quali avviene la nomina e si determina la composizione delle Commissioni Giudicatrici, disciplinandone altresì compiti e funzionamento. La nomina della Commissione avverrà pertanto nel rispetto dei criteri e delle modalità previste dal Regolamento. Il segretario verbalizzante sarà nominato tra i funzionari dell'U.O.C. CRAV.

La Commissione Giudicatrice deve essere composta da un numero di componenti dispari non inferiore a tre e non superiore a cinque, compreso il Presidente, e può operare anche a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. Al fine di ridurre i costi della gara e velocizzare i tempi di aggiudicazione il numero di commissari è di regola, pari a tre, salvo i casi di particolare complessità in cui il numero di commissari può essere elevato a cinque.

Ai fini della valutazione delle offerte, sono richieste indicativamente le seguenti professionalità:

n. 1 Esperto Area Amministrativa

n. 1 Esperto Area Amministrativa

n. 1 Esperto Area Economica

La stazione appaltante si riserva di ampliare il numero dei commissari a 5 o di integrare la Commissione con professionalità aggiuntive rispetto a quelle sopra indicate laddove lo suggeriscano il numero considerevole di lotti oggetto di gara, la mole delle offerte pervenute o degli operatori economici partecipanti o, da ultimo, nell'ipotesi in cui la valutazione dei diversi lotti esiga competenze specifiche differenti ed ulteriori. La stazione appaltante si riserva altresì in tali ipotesi, trattandosi di procedura suddivisa in lotti aggiudicabili separatamente, di procedere per esigenze di celerità del procedimento alla nomina di due o più commissioni giudicatrici, che espletano le relative attività in parallelo in separate sedute riservate.

La commissione costituisce un collegio perfetto pertanto la stessa opera con il *plenum* dei propri componenti relativamente alle attività implicanti valutazioni tecnico-discrezionali, rispetto alle quali è necessario che tutti i componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale, anche mediante connessione da remoto.

La commissione potrà assumere l'articolazione interna in due o più sottocommissioni cui possono essere devolute esclusivamente attività istruttorie, preparatorie o strumentali vincolate o di proposta, fermo restando che spetta al *plenum* del collegio l'attività decisoria e valutativa e la conseguente attribuzione dei punteggi. Analogamente, la commissione giudicatrice potrà delegare a soggetti esterni alla stessa il compimento di specifiche attività o operazioni di supporto, fermo restando che l'esito finale dell'attività valutativa è integralmente ascrivibile alla Commissione giudicatrice medesima.

Ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice, prima dell'insediamento della Commissione giudicatrice saranno pubblicati sul profilo del committente e sul portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la composizione della stessa e i *curricula* dei suoi componenti.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina, richiamate dall'art 77, comma 9, del Codice come integrato dalla restante normativa vigente.

Si precisa che, per ragioni di praticità nella profilazione dei componenti, la/le Commissione/i accederà/accederanno alla piattaforma Sintel per l'esercizio delle proprie funzioni mediante le credenziali del RUP o degli utenti delegati.

## **17. APERTURA DELLE BUSTE 2 E 3 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione Giudicatrice, in data che sarà comunicata ai concorrenti all'interno dell'area "Comunicazioni procedura", accedendo alla piattaforma Sintel mediante le credenziali del RUP o degli utenti delegati, procederà all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della sua regolarità formale e della mera consistenza della stessa (ovverosia della presenza o meno dei documenti richiesti dal presente Disciplinare).

Per economicità degli atti e in attuazione del principio di concentrazione delle operazioni di gara, la commissione procede all'apertura anche delle offerte tecniche dei concorrenti eventualmente ammessi con riserva, il cui scioglimento è subordinato all'esito positivo del subprocedimento di regolarizzazione dell'offerta in seguito a soccorso istruttorio.

Nel corso della medesima seduta riservata o di una o più sedute riservate successive, la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare

La Commissione procederà inoltre alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente paragrafo dedicato.

Di tutte le operazioni suddette la Commissione Giudicatrice redigerà apposito/i Verbale/i che verrà/anno inviato/i ai concorrenti tramite l'area "Comunicazioni procedura".

Successivamente in data che sarà comunicata ai concorrenti all'interno dell'area "Comunicazioni procedura" la Commissione Giudicatrice, accedendo alla piattaforma Sintel mediante le credenziali del RUP o degli utenti delegati, procederà:

- all'apertura della "BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA";
- alla verifica della sua regolarità formale e sostanziale ed al controllo di assenza di errori di calcolo;
- alla presa d'atto dei punteggi relativi all'elemento economico calcolati dal Sistema;

- alla formulazione della graduatoria finale sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente (dato dalla sommatoria tra il punteggio assegnato alla qualità e il punteggio assegnato all'elemento economico);

nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica; nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

- ad individuare, attraverso il Sistema, che consente di evidenziare la soglia di anomalia, le offerte che presentano carattere anormalmente basso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice nonché ad indicare in ogni caso al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6 del medesimo Codice appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale;
- a formulare la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta.

Delle operazioni suddette la Commissione Giudicatrice redigerà apposito Verbale che verrà inviato ai concorrenti tramite l'area "Comunicazioni procedura". La comunicazione tramite l'area "Comunicazioni procedura" è valida agli effetti di cui all'art. 76 del Codice.

All'esito delle predette operazioni, il Sistema consentirà la visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte in ragione del punteggio attribuito a ciascun concorrente.

Qualora vengano individuate offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo dedicato.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Seggio di Gara che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice ai casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste 1 e 2;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **18. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto

necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP, esaminate le eventuali giustificazioni anticipate dal concorrente in sede di offerta, ove ritenute le stesse non sufficienti, richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, anche avvalendosi, se necessario, del supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi dell'articolo che segue.

## **19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Si precisa inoltre che si potrà sospendere, re-indire e/o non aggiudicare la gara in presenza di adeguate motivazioni.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

La Deliberazione di aggiudicazione verrà comunicata ai concorrenti all'interno dell'area "Comunicazioni procedura" e tale comunicazione avrà valenza legale ai sensi dell'art 76 del Codice. Contestualmente saranno trasmessi nella medesima area, anche i Verbali delle sedute riservate della Commissione Giudicatrice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. A tal fine la stazione appaltante, decorsi 30 giorni ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis e 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione

della Banca Dati Nazionale Antimafia con riguardo ai soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 85 del medesimo D.Lgs. 159/2011, accetta come prova sufficiente della non applicabilità dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice la documentazione elencata nelle lettere a, b, c dell'art. 86 comma 2 del Codice medesimo. Con particolare riferimento alle verifiche antimafia, si applica l'art. 3 del decreto legge "*Semplificazioni*" convertito con Legge n. 120 del 11.09.2020.

La verifica dei requisiti avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. Azienda Zero procederà alla suddetta verifica avvalendosi della piattaforma telematica "*Banca Dati Operatori Economici del Veneto*" di Net4Market - CSAMED. A tal riguardo, gli operatori economici riceveranno dalla medesima piattaforma la richiesta di completamento o di aggiornamento dei dati necessari a consentire le verifiche del possesso dei prescritti requisiti che dovrà essere dagli stessi riscontrata nel più breve tempo possibile **pena la mancata sottoscrizione del contratto**.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula potrà aver luogo anche oltre il termine, previsto dall'art. 32, comma 8 del Codice, di 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1 del decreto legge "*Semplificazioni*" convertito con modifiche con Legge n. 120 del 11.09.2020, per le procedure avviate a decorrere dal 17.07.2020 e fino alla data del 31.12.2021 è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato con le modalità precisate nel Capitolato Speciale.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

## **20. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato ed oggetto della presente clausola è riportato, per i lotti in cui è presente, in allegato al presente disciplinare.

## **21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Padova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo e del Capo III del regolamento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei relativi dati personali, Azienda Zero fornisce

la relativa Informativa (Allegato B.8) precisando che titolare del trattamento è Azienda Zero, come in atti identificata, e che l'Ufficio privacy aziendale è contattabile presso l'UOC Affari generali, Direttore dott.ssa Cristina Rauli, all'indirizzo di PEC [protocollo.azero@pecveneto.it](mailto:protocollo.azero@pecveneto.it).

Il Titolare Azienda Zero, inoltre, ha nominato quale responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, nella persona del Dott. Luigi Recupero della LTA S.r.l., indirizzo e-mail: [rpd@azero.veneto.it](mailto:rpd@azero.veneto.it).

### **23. NORME E CONDIZIONI FINALI**

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente Disciplinare di gara, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.